

ritenuto che, richiamato l'art. 84 commi 2 e 3 CCII in tema di concordato preventivo che cristallizza un principio generale, deve considerarsi in continuità anche quel piano che prevede il soddisfacimento dei creditori in parte attraverso la prosecuzione

dell'impresa e in parte attraverso la liquidazione degli *asset* non necessari per l'impresa, anche in maniera preponderante;

ritenuto, nel caso di specie, che, seppur la continuità prevista incida meno efficacemente sull'attivo messo a disposizione, la previsione dell'affitto / cessione del ramo "ferro" garantisce lo scopo a cui l'istituto è preordinato;

ritenuto che, allo stato non emergono circostanze idonee a far presupporre che il piano, così come succintamente descritto, non possa sostenere l'iniziativa transattiva;

ritenuto quindi che, vista anche la mancata opposizione dei creditori, non vi sono motivi ostativi per confermare le misure protettive richieste;

visto il tenore letterale dell'art. 18 comma 1 CCII che dispone che "Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa" e che "Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata" e infine che i creditori "non possono, unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza";

ritenuto che la portata della norma impedisca al giudice di incidere sulla validità degli atti processuali sorti prima della richiesta di applicazione delle misure protettive, limitando la valutazione alle *nuove* iniziative esecutive e alla *prosecuzione* di quelle già instaurate;

ritenuto infatti che la finalità dell'istituto è quella di consentire all'imprenditore di muoversi sotto l'ombrello della misura al fine di poter positivamente concludere un accordo con i creditori per superare la crisi senza dover essere paralizzato dai pignoramenti o dover favorire un creditore perché pignoratizio;

rilevato che il debitore chiede altresì la concessione della misura cautelare volta all'inibizione nei confronti dei creditori garantiti da _____ di escutere le garanzie _____ come descritte in narrativa al paragrafo 4.b) del ricorso e l'inibizione nei confronti di _____ di disporre pagamenti in forza delle garanzie _____ come descritte in narrativa al paragrafo 4.b) del ricorso;

ritenuto che la possibilità per i creditori garantiti di escussione anticipata del credito pregiudichi il buon esito della procedura, garantendo, di contro, il divieto che la negoziazione avvenga con il creditore originario;

visti i precedenti che sembrano essersi consolidati nella giurisprudenza di merito che ammettono, quale misura cautelare atipica, il divieto di escussione della garanzia presso _____ al fine di mantenere il ceto creditorio imparziale rispetto alla proposta transattiva avanzata (si veda Trib. Vicenza 23.7.2025, Trib. Milano 12.5.2024, 4.9.2024);

ritenuto di concordare con tale impostazione;

considerata la finalità di cedere l'azienda e liquidare l'immobile e ritenuto, quindi, opportuno concedere le misure nella massima estensione temporale;

P.T.M.

conferma le misure protettive richieste ai sensi dell'art. 18 CCII per la durata di 120 giorni;

dispone per la medesima durata l'inibizione nei confronti dei creditori garantiti da di escutere le garanzie come descritte in narrativa al paragrafo 4.b) del ricorso e l'inibizione nei confronti di di disporre pagamenti in forza delle garanzie come descritte in narrativa al paragrafo 4.b) del ricorso.

Si comunichi.

Pavia, 19/12/2025

Il giudice
Francesca Claris Appiani